

avv. BENEDETTO GRAZIOSI

VIA DEI MILLE, 7/2 - 40121 BOLOGNA - TEL. 051.247945 - FAX 051.4219981

www.studiograziosi.com - P.IVA 00825250376 - C.F. GRZ BDT 42L31 A944E

Avv. BENEDETTO GRAZIOSI
benedetto.graziosi@studiograziosi.com

Avv. GIACOMO GRAZIOSI
giacomo.graziosi@studiograziosi.com
Avv. CAMILLA MANCUSO
camilla.mancuso@studiograziosi.com
Avv. ANTONELLA ALMERIGI
antonella.almerigi@studiograziosi.com

COMUNE BAGNACAVALLO



ARCHIVIO GENERALE

Nr.0007088 Data 12/07/2017

Tit. III 15 1 Arrivo

Bologna, 13 giugno 2017

n. II/41

COMUNE di BAGNACAVALLO /
PROVINCIA di RAVENNA:
revoca finanziamento europeo

C.a. dr.ssa Angela Grattoni
agrattoni@comune.bagnacavallo.ra.it

Ill.mo sig.
Sindaco
del Comune di Bagnacavallo
p.zza della Libertà n. 12

48012 BAGNACAVALLO (RA)

Con riferimento alla nota del Segretario Generale trasmessa con pec 12.6.u.s. ed alla questione con essa sottopostami, mi prego riferire quanto segue.

La revoca del contributo comunitario mi pare contestabile sotto più profili.

Il primo, che mi pare dirimente, è che poiché la concessione del finanziamento dà luogo ad un rapporto sinallagmatico, la "revoca" - *rectius* risoluzione del rapporto per inadempimento - è che il fatto contestato (nella specie relativo alle regole dell'evidenza pubblica) sia espressamente previsto come motivo della revoca ed altresì che abbia frustrato o compromesso il fine per cui il finanziamento è stato concesso. Circostanze che alla luce dell'art. 8 della convenzione 17.8.2009 n. 4391, nella specie, non si verificano, cosicché la revoca del finanziamento è venuta a configurarsi come una mera sanzione, senza una effettiva relazione o causa giuridica con il rapporto convenzionale. L'ipotetica irregolarità nella rinegoziazione delle offerte precede (determina n. 388/2006) e di molto, il finanziamento, cosicché non è ben chiaro come possa inficiarlo sia giuridicamente sia operativamente.

Nel merito, comunque, la rinegoziazione al ribasso fatta con uno solo dei concorrenti ma sul presupposto della priorità della capacità professionale dimostrata in pregressa attività inerente all'oggetto della gara, non può dirsi in via assoluta preclusa dalla normativa all'epoca vigente, e cioè la c.d. "Legge Merloni". Ed

./.

infatti le regole della concorrenza in linea di principio non escludono, una volta fatta la gara ufficiosa (che è la fase comparativa necessaria) una prosecuzione con una trattativa privata finalizzata a migliorare l'offerta economica.

* * *

Alla luce di quanto sopra, ritengo che una azione giudiziaria abbia significativa probabilità di buon esito. Si potrà previamente sollecitare la Provincia ad adottare un atto di autotutela; l'esperienza, peraltro, mi dice che molto raramente queste iniziative hanno buon esito.

Il preventivo di spesa D.M. n. 55/2014 per una causa avanti al Tribunale Civile di Ravenna può, sinteticamente, essere formulato in questi termini: onorari (studio della pratica, consultazioni, redazione citazione, esame memorie delle Controparti, memorie difensive) € 3.000; spese generali 15% € 450; oltre spese vive (contributo unificato € 650, notifiche), oltre CPA e IVA.

Attendo la decisione dell'Amministrazione ed unisco foglio A/4 con marginale procura che dovrà essere sottoscritta e restituita in originale al mio studio.

Cordiali saluti.


(avv. Benedetto Graziosi)

All.: c.s.
BG/sm